

Documento di Ricerca n. 231

LA RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE SUI DATI SEGNALATI RELATIVAMENTE ALLA TERZA SERIE DELLE OPERAZIONI MIRATE DI RIFINANZIAMENTO A PIÙ LUNGO TERMINE (TLTRO III)

Questo documento ha l'obiettivo di definire le linee guida che il revisore deve seguire per lo svolgimento dell'incarico finalizzato al rilascio della relazione sui dati segnalati relativamente alla terza serie delle operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (Targeted longer-term refinancing operations III – "TLTRO III") da parte delle controparti individuali e le banche capofila di gruppi TLTRO III, in conformità alle linee guida definite nell'Allegato II della Decisione BCE/2019/21, ai requisiti minimi di accuratezza e ai concetti previsti dall'Allegato IV del Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca Centrale Europea del 24 settembre 2013 relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie.

Il presente documento sostituisce il Documento di Ricerca n. 216 (aprile 2018), avente oggetto la seconda serie di operazioni TLTRO (TLTRO II), e tiene conto delle modifiche apportate alla disciplina di riferimento in relazione alle operazioni TLTRO III e, in particolare, della facoltà per le controparti che intendono partecipare alle aste di avvalersi dell'opzione di includere tra i prestiti idonei per la determinazione dei limiti di finanziamento quelli sottostanti a operazioni di autocartolarizzazione.

Novembre 2019

LA RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE SUI DATI SEGNALATI RELATIVAMENTE ALLA TERZA SERIE DELLE OPERAZIONI MIRATE DI RIFINANZIAMENTO A PIÙ LUNGO TERMINE (TLTRO III)

1. SCOPO DEL DOCUMENTO

Questo documento ha l'obiettivo di definire le linee guida che il revisore deve seguire per lo svolgimento dell'incarico finalizzato al rilascio della relazione sui dati segnalati relativamente alla terza serie delle operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (*Targeted longer-term refinancing operations III* - nel seguito anche "TLTRO III") da parte delle controparti individuali e le banche capofila di gruppi TLTRO III, in conformità alle linee guida definite nell'Allegato II della Decisione BCE/2019/21, ai requisiti minimi di accuratezza e ai concetti previsti dall'Allegato IV del Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca Centrale Europea del 24 settembre 2013 ("Allegato IV BCE/2013/33") relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (nel seguito la "BSI Regulation della BCE").

Il presente documento sostituisce il Documento di Ricerca n. 216 (aprile 2018), avente oggetto la seconda serie di operazioni TLTRO (TLTRO II), e tiene conto delle modifiche apportate alla disciplina di riferimento in relazione alle operazioni TLTRO III e, in particolare, della facoltà per le controparti che intendono partecipare alle aste di avvalersi dell'opzione di includere tra i prestiti idonei per la determinazione dei limiti di finanziamento quelli sottostanti a operazioni di autocartolarizzazione (ossia i prestiti che vengono ceduti a una società veicolo di cartolarizzazione e i cui titoli emessi a fronte della cessione vengono completamente riacquistati dalla banca originator). A tale riguardo lo schema di segnalazione prevede una specifica voce segnaletica che accoglie l'informazione di avvalersi o meno dell'opzione di inclusione di tali prestiti e alcune voci aggiuntive di consistenza. Tali voci aggiuntive devono essere oggetto di specifica relazione da parte del revisore da rilasciare contestualmente alla trasmissione della segnalazione che le include.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

I riferimenti normativi sono rappresentati dalla Decisione del 22 luglio 2019 emanata dalla Banca Centrale Europea (la "Decisione BCE/2019/21") e successive integrazioni e modificazioni¹, che disciplina le *Targeted Longer-Term Refinancing Operations III*, e dal Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca Centrale Europea del 24 settembre 2013 ("BCE/2013/33").

¹ Decisione BCE/2019/28 pubblicata in data 12 settembre 2019 con cui la BCE ha modificato taluni parametri delle operazioni TLTRO III, tra cui il prolungamento della scadenza di tutte le operazioni da due a tre anni.

L'articolo 6, comma 1 della Decisione BCE/2019/21 stabilisce che *“Each participant² in TLTROs-III shall submit to the relevant NCB the data identified in the reporting templates set out in Annex II”*; il comma 2 dello stesso articolo prevede che *“The data shall be provided in accordance with: (a) the indicative calendar for TLTRO's-III published on the ECB's website; (b) the guidelines set out in Annex II; and (c) the minimum standards for accuracy and compliance with concepts specified in Annex IV to Regulation (EU) No 1071/2013 (ECB/2013/33).*

Con specifico riferimento all'inclusione dei prestiti sottostanti a operazioni di autocartolarizzazione nei prestiti idonei per la determinazione dei limiti di finanziamento, il comma 3 dello stesso articolo stabilisce che: *“Participants intending to include self-securitised eligible loans for the purposes of calculating their borrowing allowance shall exercise this option by providing the supplementary items relating to all self-securitised eligible loans, as detailed in Annex II, together with the auditor's evaluation of these supplementary items”*.

Inoltre, il comma 3 alla lettera a indica che: *“Participants who participate in the first or second TLTRO-III operation may participate on the basis of a first report which omits the supplementary items. However, in order for selfsecuritised loans to be included in the calculations of their borrowing allowance and bid limits as of the second or third operation, the supplementary items and the respective auditor's evaluation of the supplementary items shall be made available to the relevant NCB before the deadline for the first report for either of these operations specified in the indicative calendar for TLTROs-III published on the ECB's website”*.

La lettera b prevede invece che: *“Participants who first participate in the third or subsequent TLTRO-III operations shall make available, by the relevant deadline specified in the indicative calendar for TLTROs-III published on the ECB's website, to the relevant NCB both the first report including the supplementary items, and the respective auditor's evaluation of the supplementary items”*.

Il comma 6 dello stesso articolo prevede che *“Each participant shall ensure that the quality of the data submitted pursuant to paragraphs 1 to 3 is evaluated by an external auditor”*.

In particolare, il medesimo comma alla lettera c stabilisce:

“the auditor's evaluations shall focus on the requirements set out in paragraphs 2 and 4. In particular, the auditor shall:

- (i) evaluate the accuracy of the data provided by verifying that the set of the participant's eligible loans including, in the case of a lead institution the eligible loans of its TLTRO-III group members, satisfies the eligibility criteria;*
- (ii) check that the data reported complies with the guidelines detailed in Annex II and with the concepts introduced by Regulation (EU) No 1071/2013 (ECB/2013/33);*
- (iii) check that the data reported are consistent with data compiled pursuant to Regulation (EU) No 1071/2013 (ECB/2013/33);*

² Così come definiti all'art. 1 della Decisione BCE/2019/21. Al riguardo, l'art. 6, comma 5 stabilisce che *“Lead institutions of TLTRO-III groups shall submit reports reflecting aggregated data in respect of all members of the TLTRO-III group.”*

- (iv) check whether controls and procedures are in place to validate the integrity, accuracy and consistency of the data; and*
- (v) with respect to the supplementary items, ensure, by means of a positive assurance engagement procedure, i.e. a procedure that certifies that the data reported are accurate and relevant, that self-securitised eligible loans included for the purpose of calculating a participant's reference outstanding amount correspond to the relevant asset-backed securities 100 % retained by the respective participant or TLTRO-III group member that originated the self-securitised eligible loans."*

L'Allegato II della Decisione BCE 2019/21 detta le istruzioni per la compilazione delle segnalazioni dei dati che i partecipanti alle "operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine III" sono tenuti a presentare in conformità all'articolo 6. Le linee guida specificano anche gli obblighi di segnalazione degli enti capofila dei gruppi TLTRO-III che partecipano alle operazioni.

L'Allegato IV BCE/2013/33 al punto 2 definisce i requisiti minimi di accuratezza richiesti ai soggetti segnalanti (controparti individuali e banche capofila di gruppi TLTRO) per l'adempimento degli obblighi di segnalazione statistica della Banca Centrale Europea; in particolare:

- a) "Le informazioni statistiche devono essere corrette: i) tutti i vincoli lineari devono essere soddisfatti, ad esempio il totale di attivo e passivo di bilancio devono essere uguali, e ii) la somma dei totali parziali deve uguagliare i totali generali; e*
- b) i soggetti segnalanti devono essere in grado di fornire indicazioni sugli sviluppi desumibili dai dati trasmessi;*
- c) le informazioni statistiche devono essere complete e non devono contenere lacune continue e strutturali: le lacune esistenti devono essere evidenziate, spiegate alle BCN e, se del caso, colmate il più presto possibile;*
- d) i soggetti segnalanti devono attenersi alla politica di arrotondamento fissata dalle BCN per la trasmissione tecnica dei dati."*

Inoltre, il punto 3 dell'Allegato IV BCE/2013/33 definisce i requisiti minimi per la conformità ai concetti richiesti per l'adempimento degli obblighi di segnalazione statistica della Banca Centrale Europea; in particolare:

- a) "le informazioni statistiche devono essere conformi alle definizioni e alle classificazioni previste nel presente regolamento;*
- b) all'occorrenza, in caso di allontanamento da tali definizioni e classificazioni, i soggetti segnalanti devono controllare e quantificare a intervalli regolari la differenza tra le misure utilizzate e le misure previste dal presente regolamento;*
- c) i soggetti segnalanti devono essere in grado di spiegare le discontinuità tra i dati trasmessi e quelli relativi ai periodi precedenti."*

La Banca d'Italia ha fornito le modalità operative per la partecipazione alle operazioni TLTRO III e ai relativi adempimenti tecnici e amministrativi cui devono attenersi le istituzioni creditizie che intendono partecipare a dette operazioni.

In data 2 agosto 2019, la Banca d'Italia ha altresì comunicato ai partecipanti le proprie Istruzioni Segnaletiche per la rilevazione finalizzata alla partecipazione alle aste delle operazioni TLTRO III, includendo anche le modalità tecnico-operative per l'inoltro delle segnalazioni.

3. SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Obiettivi e finalità della relazione

In relazione al contenuto ed alle finalità della relazione richiesta, nonché allo specifico ruolo della società di revisione, si ritiene che l'incarico in oggetto debba essere svolto sulla base di quanto previsto dal principio *International Standards on Assurance Engagements – Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical Information* (“ISAE 3000 revised”).

L'obiettivo dell'incarico è, quindi, quello di verificare che i dati inclusi negli schemi di segnalazione (nel seguito “Schemi di Segnalazione TLTRO III”) per i periodi di riferimento, elaborati secondo quanto previsto dalle Istruzioni Segnaletiche della Banca d'Italia, siano conformi alle linee guida definite dall'Allegato II della Decisione BCE 2019/21 (nonché, per le voci relative alle autocartolarizzazioni, dagli articoli 6.3 e 6.6 della Decisione BCE 2019/21) e ai requisiti minimi di accuratezza e ai concetti introdotti dall'Allegato IV del Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca Centrale Europea del 24 settembre 2013 relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie.

Lettera di incarico

Il revisore dovrà ottenere formale accettazione di una proposta, dagli Amministratori della banca cliente (la “Banca”), che identifichi:

- a) oggetto e modalità dello svolgimento dell'incarico;
- b) i criteri di riferimento;
- c) limiti dell'incarico;
- d) tempistica;
- e) limitazione alla distribuzione e all'utilizzo della relazione.

In considerazione della specificità dell'incarico, è opportuno comunicare in anticipo agli Amministratori la forma ed il contenuto della relazione. La lettera di incarico conterrà tutti i richiami alla responsabilità degli Amministratori circa la predisposizione e trasmissione degli Schemi di Segnalazione TLTRO III per i periodi di riferimento.

Le procedure di verifica

In considerazione del livello di *assurance* richiesto (*reasonable assurance*) e della natura dei dati inclusi negli Schemi di Segnalazione TLTRO III, l'incarico in oggetto sarà di norma svolto dal revisore incaricato della revisione legale dei bilanci della Banca che dispone di un'appropriata conoscenza del sistema contabile-amministrativo e del relativo sistema dei controlli interni della stessa.

Di seguito, una esemplificazione delle procedure di verifica da effettuare nel caso di relazione sulle sole voci 03830 e 03835 relative alle autocartolarizzazioni.

1. Lettura della Decisione BCE 2019/21, della BSI Regulation della BCE e delle Istruzioni Segnaletiche della Banca d'Italia (collettivamente le “Istruzioni di Compilazione”).

2. Ottenimento degli Schemi di Segnalazione TLTRO III per il periodo di riferimento (*primo reporting*), predisposti secondo lo schema di segnalazione fornito da Banca d'Italia nelle Istruzioni Segnaletiche di cui sopra (Allegato C del presente documento) e trasmessi dalla Banca alle scadenze segnaletiche previste; nel caso di segnalazione su base consolidata, ottenimento della richiesta di riconoscimento di gruppo TLTRO III e relativa accettazione da parte della Banca d'Italia.
3. Esame delle modalità operative utilizzate e dei criteri adottati per l'estrazione dei dati relativi ai prestiti sottostanti a operazioni di autocartolarizzazione inclusi negli Schemi di Segnalazione TLTRO III, sulla base di quanto previsto dagli articoli 6.3 e 6.6. della Decisione BCE/2019/21, dalle linee guida per la compilazione degli schemi di segnalazione contenute nell'Allegato II della suddetta Decisione e secondo i concetti introdotti dall'allegato IV BCE/2013/33, nonché per la validazione dell'integrità, accuratezza e coerenza degli stessi, mediante colloqui con la Funzione della Banca incaricata della relativa predisposizione e trasmissione, e mediante ottenimento della normativa interna prodotta dalla Banca e/o di un memorandum di sintesi. [*E' opportuno ottenere al riguardo una tabella di dettaglio con indicazione del/degli SPV e originator, da riportare nella relazione (esempio riportato nell'Allegato B1 del presente documento)*].
4. Verifica di una selezione dei prestiti idonei inclusi negli Schemi di Segnalazione TLTRO III per il periodo di riferimento al fine di valutarne l'effettiva idoneità, attraverso la verifica della corrispondenza delle Forme Tecniche Originarie e Derivate, così come definite nelle Istruzioni di Compilazione, con le evidenze gestionali e/o contabili; in particolare:
 - verifica della corretta compilazione del campo 03830.00 e ottenimento della riconciliazione predisposta dalla Banca tra gli aggregati presenti nelle Voci 03835.02 – 03835.04 e la contabilità generale;
 - verifica di una selezione dei prestiti sottostanti a operazioni di autocartolarizzazione inclusi negli Schemi di Segnalazione TLTRO III al fine di valutarne l'effettiva idoneità sulla base di quanto previsto dalle linee guida per la compilazione degli schemi di segnalazione contenute nella Decisione BCE/2019/21, nonché secondo quanto previsto dalle Istruzioni Segnaletiche della Banca d'Italia;
 - verifica dell'integrale proprietà dei titoli da parte della Banca mediante riconciliazione degli stessi nell'inventario estratto dalla procedura titoli, contenente il valore nominale degli stessi, nonché mediante analisi dei payments report alla data di riferimento degli Schemi di Segnalazione TLTRO III.
5. Verifica della conformità ai requisiti minimi di accuratezza e ai concetti previsti dalla BSI Regulation della BCE, attraverso le seguenti attività:
 - verifica della completezza dei dati, avendo a riferimento le Istruzioni di Compilazione³;

³ In caso di lacune continue o strutturali relative alle informazioni statistiche (ad esempio assenza dati o difficoltà informatiche), fare riferimento a quanto previsto dalla BSI Regulation della BCE.

- verifiche della corrispondenza formale degli Schemi di Segnalazione TLTRO III trasmessi con il modello di schema di segnalazione richiesto dalle Istruzioni Segnaletiche emesse dalla Banca d'Italia;
 - verifiche della conformità dei dati alle definizioni e alle classificazioni previste dalla BSI Regulation della BCE.
6. Ottenimento della ricevuta di trasmissione telematica; verifica della corrispondenza delle informazioni trasmesse con quanto riportato negli Schemi di Segnalazione TLTRO III.
 7. Ottenimento di specifica lettera di attestazione sottoscritta dai legali rappresentanti della Banca.

Di seguito, una esemplificazione delle procedure di verifica da effettuare nel caso di relazione sull'intero Schema di Segnalazione:

1. Lettura della Decisione BCE 2019/21, della BSI Regulation della BCE e delle Istruzioni Segnaletiche della Banca d'Italia (collettivamente le "Istruzioni di Compilazione").
2. Ottenimento degli Schemi di Segnalazione TLTRO III per il periodo di riferimento, predisposti secondo lo schema di segnalazione fornito da Banca d'Italia nelle Istruzioni Segnaletiche di cui sopra (Allegato C del presente documento) e trasmessi dalla Banca alle scadenze segnaletiche previste; nel caso di segnalazione su base consolidata, ottenimento della richiesta di riconoscimento di gruppo TLTRO III e relativa accettazione da parte della Banca d'Italia.
3. Esame delle modalità operative utilizzate e dei criteri adottati per l'estrazione dei dati inclusi negli Schemi di Segnalazione TLTRO III per il periodo di riferimento oggetto di verifica, sulla base di quanto previsto dalle linee guida per la compilazione degli schemi di segnalazione contenute nell'Allegato II della Decisione BCE/2019/21 e secondo i concetti introdotti dall'Allegato IV BCE/2013/33, nonché per la validazione dell'integrità, accuratezza e coerenza degli stessi, mediante colloqui con la Funzione della Banca incaricata della relativa predisposizione e trasmissione, e/o mediante ottenimento della normativa prodotta dalla Banca e/o di un memorandum di sintesi.
4. Verifica di una selezione dei prestiti idonei inclusi negli Schemi di Segnalazione TLTRO III per il periodo di riferimento al fine di valutarne l'effettiva idoneità, attraverso la verifica della corrispondenza delle Forme Tecniche Originarie e Derivate, così come definite nelle Istruzioni di Compilazione, con le evidenze gestionali e/o contabili; in particolare:
 - ottenimento della riconciliazione predisposta dalla Banca tra gli aggregati presenti nelle Voci 03832.00 - 03834.00 - 03835.02 - 03835.04 e quanto risultante dalla base informativa A1 e dalla contabilità generale;
 - con riferimento ai dati di fine periodo - Voci 03832.00 - 03834.00 - 03835.02 - 03835.04, verifica della tipologia di cliente e del sottosettore/sottogruppo e, limitatamente ai finanziamenti erogati alle famiglie, della destinazione economica dell'operazione, con quanto risultante dalle evidenze gestionali della Banca;
 - verifica dei valori relativi ai Flussi di periodo - Voci 03838.02 - 03838.06 con quanto risultante dalle evidenze gestionali della Banca;

- verifica dei valori relativi agli Aggiustamenti di valore – Voci 03840.02 - 03840.04 - 03840.06 - 03840.08 - 03840.10 - 03840.12 con quanto risultante dalle evidenze gestionali della Banca;
 - analisi, mediante colloqui con la Funzione della Banca incaricata della predisposizione e trasmissione degli Schemi di Segnalazione TLTRO III, delle differenze eventualmente riscontrate.
5. Valutazione della coerenza dei dati inclusi negli Schemi di Segnalazione TLTRO III per i periodi di riferimento con i dati già oggetto di rilevazione per la base informativa A1, secondo quanto previsto dalle Istruzioni Segnaletiche pubblicate da Banca d'Italia il 2 agosto 2019.
 6. Verifica della conformità ai requisiti minimi di accuratezza e ai concetti previsti dalla BSI Regulation della BCE, attraverso le seguenti attività:
 - verifica del rispetto dei vincoli lineari (correttezza matematica) e della coerenza dei dati tra i vari periodi di riferimento;
 - verifica di coerenza tra i dati inclusi negli Schemi di Segnalazione TLTRO III e i finanziamenti ottenuti alle aste TLTRO III;
 - verifica della completezza dei dati, avendo a riferimento le Istruzioni di Compilazione⁴;
 - verifiche della corrispondenza formale degli Schemi di Segnalazione TLTRO III trasmessi con il modello di schema di segnalazione richiesto dalle Istruzioni Segnaletiche emesse dalla Banca d'Italia;
 - verifiche della conformità dei dati alle definizioni e alle classificazioni previste dalla BSI Regulation della BCE.
 7. Verifica che i sistemi informatici della Banca mantengano evidenza degli interventi sui dati utilizzati per la compilazione degli Schemi di Segnalazione TLTRO III per i periodi di riferimento.
 8. Ottenimento della ricevuta di trasmissione telematica; verifica della corrispondenza delle informazioni trasmesse con quanto riportato negli Schemi di Segnalazione TLTRO III.
 9. Ottenimento di specifica lettera di attestazione sottoscritta dai legali rappresentanti della Banca.

Il revisore dovrà valutare eventuali cambiamenti dell'ambiente di controllo interno che possono avere degli impatti sull'incarico, attraverso l'aggiornamento della comprensione dello stesso⁵ così come risultante dalle verifiche svolte in occasione della revisione legale del bilancio.

Il revisore dovrà comunque valutare la necessità di svolgere procedure addizionali rispetto a quelle sopraindicate. In particolare, dovrà valutare se il livello di significatività utilizzato per la revisione contabile del bilancio possa essere anche il punto di riferimento per valutare la significatività di eventuali errori riscontrati nell'effettuazione del presente incarico.

⁴ In caso di lacune continue o strutturali relative alle informazioni statistiche (ad esempio assenza dati o difficoltà informatiche), fare riferimento a quanto previsto dalla BSI Regulation della BCE.

⁵ L'aggiornamento può avvenire anche su base *discussion* con le competenti funzioni della Banca.

Ai fini della determinazione del livello di significatività, il revisore terrà in considerazione il fatto che il rischio di revisione connesso alla relazione sui dati segnalati relativamente alle TLTRO III è principalmente attinente a possibili sovrastime dei prestiti idonei, che potrebbero determinare una richiesta di maggiori finanziamenti. Di conseguenza, tenuto conto delle specifiche finalità della relazione richiesta al revisore, le eventuali scelte aziendali adottate nella determinazione di alcuni dati potrebbero essere ritenute accettabili, ancorché possano comportare errori di determinazione dei dati superiori al livello prestabilito di significatività, qualora risulti evidente che tali scelte comportano una sottostima dei prestiti idonei riportati negli Schemi di Segnalazione TLTRO III trasmessi alla Banca d'Italia.

Inoltre, il revisore dovrà ottenere una lettera di attestazione circa la completezza e correttezza degli Schemi di Segnalazione TLTRO III trasmessi alla Banca d'Italia (oppure l'utilizzo di criteri di estrazione che comportino una sottostima dei dati oggetto di comunicazione) secondo quanto richiesto dalla BSI Regulation della BCE, nonché le informazioni sugli eventi/sviluppi successivi alla loro trasmissione.

Nel caso di segnalazioni su base consolidata (partecipazione in forma di gruppo alle operazioni TLTRO III da parte di società appartenenti al medesimo gruppo bancario), il revisore della banca capofila valuterà le eventuali procedure addizionali da svolgere con riferimento ai dati relativi alle singole società aderenti al gruppo TLTRO III, avendo riguardo al livello di rischio ritenuto accettabile in relazione all'incarico. Nel caso di gruppo TLTRO III composto da società non appartenenti al medesimo gruppo bancario la banca capofila assume la responsabilità di unica banca segnalante; in tal caso si ritiene che la responsabilità della relazione sui dati segnalati relativamente alle operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine effettuate da banche aderenti al gruppo TLTRO III, per le quali le attività di revisione contabile sono svolte da soggetti (altri revisori o collegi sindacali) diversi da quello della banca capofila del gruppo TLTRO III, appartiene a questi ultimi⁶; pertanto in presenza di tale fattispecie, il revisore della banca capofila dovrà ottenere le analoghe relazioni rilasciate dai suddetti soggetti (revisore/i o collegi(o) sindacale). La relazione rilasciata dal revisore della banca capofila conterrà specifico richiamo a tale fattispecie.

La relazione della società di revisione

La relazione della società di revisione conterrà:

- il titolo della relazione;
- l'indicazione del destinatario;
- un paragrafo relativo alla identificazione dell'oggetto della relazione (gli Schemi di Segnalazione TLTRO III, ovvero le voci relative alle autocartolarizzazioni incluse negli Schemi di Segnalazione TLTRO III) e dei criteri di riferimento (nel caso specifico rappresentati dalla Decisione BCE/2019/21, dalle linee guida definite nel relativo Allegato II, dalla BSI Regulation della BCE e dalle Istruzioni Segnaletiche di Banca d'Italia) per lo svolgimento dell'incarico;
- un paragrafo relativo alle responsabilità degli amministratori nella preparazione degli Schemi di Segnalazione TLTRO III;

⁶ Non risulta pertanto applicabile il Principio di Revisione Internazionale (ISA Italia) n. 600.

- un paragrafo relativo al rispetto dei principi di indipendenza e degli altri principi etici e all'applicazione di un sistema di controllo della qualità da parte della società di revisione;
- un paragrafo relativo alle responsabilità del revisore, ai principi di revisione internazionali utilizzati e alla sintesi del lavoro svolto, con l'indicazione che le procedure di verifica svolte sono finalizzate esclusivamente all'espressione di un giudizio professionale sulla conformità degli Schemi di Segnalazione TLTRO III a quanto previsto dalla Decisione BCE/2019/21, alle linee guida definite nel relativo Allegato II, ai requisiti minimi di accuratezza e ai concetti previsti dall'Allegato IV BCE/2013/33;
- se appropriato, un paragrafo che descriva le eventuali limitazioni significative o inerenti alle verifiche degli Schemi di Segnalazione TLTRO III in relazione ai criteri di riferimento;
- un paragrafo con il giudizio;
- un paragrafo relativo alla limitazione alla circolazione della relazione e al suo utilizzo, in considerazione della finalità della medesima;
- il luogo e la data di emissione della relazione;
- il nome della società di revisione o del revisore emittente la relazione.

Alla luce del fatto che le procedure di verifica saranno quelle sopra descritte, il paragrafo del giudizio sarà nella forma della “*reasonable assurance*”, espressamente prevista dall'ISAE 3000 Revised, con la quale la società di revisione o il revisore attesterà se, sulla base delle procedure svolte, e tenuto conto della natura e portata del proprio lavoro, gli Schemi di Segnalazione dei periodi di riferimento, ovvero le voci relative alle autocartolarizzazioni incluse negli Schemi di Segnalazione TLTRO III, siano stati predisposti, in tutti gli aspetti significativi, in conformità a quanto previsto dalla Decisione BCE 2019/21, alle linee guida definite dal relativo Allegato II, ai requisiti minimi di accuratezza e ai concetti previsti dall'Allegato IV BCE/2013/33 (Allegati B1 e B2 del presente documento).

Nell'esprimere il proprio giudizio, il revisore potrà riscontrare la presenza di rilievi da indicare nel paragrafo che precede quello del giudizio.

In presenza di rilievi sia relativi ai dati del bilancio (riconducibili ai dati oggetto del presente incarico e già espressi nelle relazioni emesse sui bilanci e ancora validi) sia relativi ai dati inclusi negli Schemi di Segnalazione TLTRO III, il revisore dovrà valutare l'emissione di una relazione con rilievi. I rilievi sui dati possono riguardare sia le difformità rilevate rispetto ai criteri previsti nelle Istruzioni di Compilazione, sia le limitazioni allo svolgimento delle procedure di revisione⁷.

La relazione della società di revisione dovrà essere indirizzata al Consiglio di Amministrazione della Banca. Poiché la relazione è formulata per le particolari finalità stabilite dalla Decisione BCE/2019/21, essa conterrà un paragrafo di limitazione alla distribuzione e all'utilizzo che dovrà indicare che la relazione è predisposta esclusivamente per tali finalità e non potrà essere utilizzata per altri

⁷ Al riguardo, si rinvia a quanto previsto dall'ISAE 3000 Revised.

fini, in tutto o in parte, ad eccezione di Banca d'Italia senza il preventivo consenso scritto della società di revisione.

L'Allegato A riporta un'esemplificazione della lettera di Attestazione che il legale rappresentante dovrà sottoscrivere e rilasciare alla società di revisione.

L'Allegato B1 riporta il modello di relazione della società di revisione nel caso di attestazione sulle sole voci relative alle autocartolarizzazioni incluse negli Schemi di Segnalazione TLTRO III (*primo reporting*).

L'Allegato B2 riporta il modello di relazione della società di revisione nel caso di attestazione sugli Schemi di Segnalazione TLTRO III.

L'Allegato C riporta lo Schema di segnalazione TLTRO III fornito da Banca d'Italia nelle Istruzioni Segnaletiche.

Novembre 2019

"I contenuti del presente documento, aggiornati alla data di elaborazione del documento stesso, riguardano tematiche di carattere generale, senza costituire assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati."

Allegato A

Esempio di lettera di Attestazione rilasciata dalla banca
(Carta intestata del cliente)

[Società di revisione ABC]

.....

.....

Egregi Signori,

con riferimento all'incarico attribuitoVi ai sensi [nel caso di relazione riferita alle sole voci 03830 e 03835: "degli artt. 6.3 e 6.6"; nel caso di relazione riferita all'intero Schema di segnalazione "dell'art. 6.6"] della Decisione della Banca Centrale Europea del 22 luglio 2019 (BCE/2019/21) avente ad oggetto la relazione sugli schemi di segnalazione relativamente ["all'inclusione dei prestiti sottostanti a operazioni di autocartolarizzazione nell'ambito dell'invio del primo reporting per la partecipazione alla terza serie delle operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (TLTRO-III) relativi al XX/XX/XXXX" ovvero "alla terza serie delle operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (TLTRO-III)] relativi al periodo [XXX] predisposti e trasmessi, rispettivamente, in data [xxxxxx] e in data [yyyyyy] [indicare la data di trasmissione del reporting] (gli "Schemi di Segnalazione TLTRO-III") di [XYZ S.p.A.] (la "Banca"), Vi confermiamo, per quanto a nostra conoscenza, le seguenti attestazioni, già portate alla Vostra attenzione nello svolgimento dell'incarico:

- La finalità dell'incarico a Voi conferito è quella di emettere una relazione che attesti che, sulla base del lavoro svolto, gli Schemi di Segnalazione TLTRO-III trasmessi dalla Banca in qualità di partecipante alla terza serie delle operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine della BCE, ["con riferimento all'inclusione dei prestiti sottostanti a operazioni di autocartolarizzazione"] sono stati predisposti, in tutti gli aspetti significativi, in conformità a quanto previsto dalla Decisione BCE 2019/21, alle linee guida definite nel relativo Allegato II, ai requisiti minimi di accuratezza e ai concetti previsti dall'Allegato IV del Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca Centrale Europea del 24 settembre 2013 (BCE/2013/33).
- Vi confermiamo che è responsabilità degli Amministratori della Banca predisporre gli Schemi di Segnalazione TLTRO-III secondo le linee guida contenute nella Decisione BCE/2019/21 e nel relativo Allegato II, secondo i requisiti minimi di accuratezza e i concetti previsti nel contesto del Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca Centrale Europea del 24 settembre 2013 sulle statistiche di bilancio delle istituzioni finanziarie monetarie nonché secondo quanto previsto dalle Istruzioni Segnaletiche emanate dalla Banca d'Italia in data 2 agosto 2019; in particolare, abbiamo incluso i soli dati previsti dalle suddette linee guida e dalle Istruzioni Segnaletiche di Banca d'Italia

aventi ad oggetto la rilevazione per il calcolo dei limiti di credito, del benchmark e degli eventuali rimborsi anticipati forzati per le operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine – TLTRO-III⁸.

- Abbiamo messo a Vostra disposizione: gli Schemi di Segnalazione TLTRO-III inviati tramite l'applicazione "Infostat" a Banca d'Italia in data [xxxxxx], la documentazione prodotta dalla nostra Banca circa le modalità operative utilizzate e i criteri adottati per l'estrazione dei dati relativi ["ai prestiti sottostanti a operazioni di autocartolarizzazione" oppure "ai prestiti idonei"] inclusi nei suddetti schemi e per la validazione dell'integrità, accuratezza e coerenza degli stessi, le basi dati, gli archivi prodotti dagli applicativi informatici e/o manuali utilizzati per la predisposizione della segnalazione e la documentazione contabile ed extra contabile da Voi richiesta in merito alla quale Vi confermiamo la sua completezza ed attendibilità.
- Vi confermiamo che, per quanto a nostra conoscenza, non sono intervenute modifiche significative ai dati ed alle informazioni presi in considerazione ai fini della predisposizione della Vostra attestazione.
- Vi confermiamo che, per quanto a nostra conoscenza, non sono intervenuti eventi tali da comportare significative variazioni dei dati inclusi negli Schemi di Segnalazione TLTRO-III, quali risultanti dagli allegati prospetti riepilogativi.

Con l'occasione Vi inviamo i nostri migliori saluti.

Il Legale Rappresentante

Il Responsabile Amministrativo

⁸ Frase da adattare in relazione alla attestazione rilasciata dagli amministratori nel caso di banca capofila di un "gruppo TLTRO-III" non capogruppo del relativo gruppo bancario, in presenza di diverso/i revisore/i/collegi(o) sindacale/i sulle altre banche aderenti al gruppo TLTRO-III.

Allegato B1

[CASO DI ESPRESSIONE DEL GIUDIZIO SULLE SOLE VOCI 03830 E 03835]

Esempio di relazione della società di revisione

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE SUI DATI RELATIVI AD OPERAZIONI DI AUTOCARTOLARIZZAZIONE SEGNALATI NELL'AMBITO DELLA TERZA SERIE DELLE OPERAZIONI MIRATE DI RIFINANZIAMENTO A PIÙ LUNGO TERMINE (TLTRO-III)

**[Al Consiglio di Amministrazione/Gestione] di
[XYZ S.p.A.]**

Siamo stati incaricati di effettuare un esame completo degli allegati schemi di segnalazione previsti dal comma 1 dell'articolo 6 della Decisione della Banca Centrale Europea del 22 luglio 2019 (la "Decisione BCE/2019/21"), relativi al periodo ^[9] predisposti e trasmessi in data [xxxxxx] [indicare la data di trasmissione del primo reporting] (gli "Schemi di Segnalazione TLTRO-III") da [XYZ S.p.A.] (la "Banca"), in qualità di partecipante alla terza serie delle operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine della BCE, ai soli fini della verifica dell'inclusione dei prestiti sottostanti a operazioni di autocartolarizzazione all'interno dei prestiti idonei per la determinazione dei limiti di finanziamento in conformità a quanto previsto dagli articoli 6.3 e 6.6. della Decisione BCE/2019/21, alle linee guida definite dal relativo Allegato II e ai requisiti minimi di accuratezza e ai concetti previsti dall'Allegato IV del Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca Centrale Europea del 24 settembre 2013 ("Allegato IV BCE/2013/33") sulle statistiche di bilancio delle istituzioni finanziarie monetarie (la "BSI Regulation della BCE").

Responsabilità degli Amministratori

Gli Amministratori di [XYZ S.p.A.] sono responsabili della redazione degli Schemi di Segnalazione TLTRO-III in conformità ai criteri stabiliti nella Decisione BCE/2019/21 e nel relativo Allegato II, nonché secondo quanto previsto dalle Istruzioni Segnaletiche emesse dalla Banca d'Italia. Sono altresì responsabili per quella parte del controllo interno che essi ritengono necessaria al fine di consentire la predisposizione degli Schemi di Segnalazione TLTRO-III che non contengano errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

⁹ Indicare la data di riferimento sulla base di quanto previsto dal documento "calendar for the third series of targeted longer-term refinancing operations (TLTROs-III)" emanato dalla BCE.

Indipendenza della società di revisione e controllo della qualità

Abbiamo rispettato i principi sull'indipendenza e gli altri principi etici del *Code of Ethics for Professional Accountants* emesso dall'International Ethics Standards Board for Accountants, basato su principi fondamentali di integrità, obiettività, competenza e diligenza professionale, riservatezza e comportamento professionale.

La nostra società di revisione applica l'*International Standard on Quality Control 1 (ISQC Italia 1)* e, di conseguenza, mantiene un sistema di controllo di qualità che include direttive e procedure documentate sulla conformità ai principi etici, ai principi professionali e alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Responsabilità della società di revisione

È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sugli Schemi di Segnalazione TLTRO-III, con riferimento all'inclusione dei prestiti sottostanti a operazioni di autocartolarizzazione ed alla compilazione delle relative voci, sulla base delle procedure svolte¹⁰. Il nostro lavoro è stato svolto secondo i criteri indicati nel principio *International Standards on Assurance Engagements – Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical Information* ("ISAE 3000 revised") emanato dall'*International Auditing and Assurance Standards Board* ("IAASB") per gli incarichi che consistono in un esame completo. Tale principio richiede la pianificazione e lo svolgimento di procedure al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che le voci relative alle autocartolarizzazioni incluse negli Schemi di Segnalazione TLTRO-III non contengano errori significativi.

Il nostro incarico ha comportato lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti negli Schemi di Segnalazione TLTRO-III in relazione alle voci 03830 ("esercizio dell'opzione di inclusione delle autocartolarizzazioni") e 03835 ("dati di fine periodo – consistenze di crediti oggetto di operazioni di autocartolarizzazione") incluse nello schema di segnalazione delle "Istruzioni segnaletiche TLTRO-III" emanate dalla Banca d'Italia in data 2 agosto 2019, al fine di verificare che i dati segnalati nelle voci oggetto di verifica corrispondano a prestiti sottostanti a titoli ABS detenuti integralmente da XYZ S.p.A. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi negli Schemi di Segnalazione TLTRO-III dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla predisposizione degli Schemi di Segnalazione TLTRO-III dell'impresa al fine di definire procedure di verifica appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'impresa.

In particolare, abbiamo svolto le seguenti procedure:

- a. Lettura della Decisione BCE/2019/21, dell'Allegato IV BCE/2013/33 e delle Istruzioni Segnaletiche della Banca d'Italia con particolare riferimento

¹⁰ Frase da adattare nel caso di relazione sull'accuratezza dei dati segnalati relativa a banca capofila di un "gruppo TLTRO" non capogruppo del relativo gruppo bancario, in presenza di diverso/i revisore/i/collegi(o) sindacale/i sulle altre banche aderenti al gruppo TLTRO.

all'opzione di inclusione dei dati relativi ai prestiti sottostanti a operazioni di autocartolarizzazioni.

- b. Esame delle modalità operative utilizzate e dei criteri adottati per l'estrazione dei dati relativi ai prestiti sottostanti a operazioni di autocartolarizzazione inclusi negli Schemi di Segnalazione TLTRO-III sulla base di quanto previsto dagli articoli 6.3 e 6.6. della Decisione BCE/2019/21, dalle linee guida per la compilazione degli schemi di segnalazione contenute nell'Allegato II della Decisione BCE/2019/21 e secondo i concetti introdotti dall'Allegato IV BCE/2013/33, nonché per la validazione dell'integrità, accuratezza e coerenza degli stessi, mediante colloqui con la Funzione della Banca incaricata della relativa predisposizione e trasmissione e mediante ottenimento della normativa interna prodotta dalla Banca. In particolare, abbiamo riscontrato i seguenti SPV e originator:

Codice veicolo	Denominazione veicolo	Codice originator	Denominazione originator
XXXXX.X	XXXXXXX	IT000XXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
XXXXX.X	XXXXXXX	IT000XXXXXXXXX	XXXXXXXXXX

- c. Verifica di una selezione dei prestiti sottostanti a operazioni di autocartolarizzazione inclusi negli Schemi di Segnalazione TLTRO-III al fine di valutarne l'effettiva idoneità sulla base di quanto previsto dalle linee guida per la compilazione degli schemi di segnalazione contenute nell'Allegato II della Decisione BCE/2019/21, nonché secondo quanto previsto dalle Istruzioni Segnaletiche della Banca d'Italia. In particolare, partendo dai tabulati gestionali abbiamo riscontrato le informazioni di dettaglio relative a ciascuna operazione selezionata, nonché la corretta applicazione dei criteri di inclusione ed esclusione da parte di XYZ S.p.A.
- d. Verifica dell'integrale proprietà dei titoli da parte di XYZ S.p.A. mediante riscontro degli stessi nell'inventario estratto dalla procedura titoli, contenente il valore nominale, nonché mediante analisi dei payments report alla data di riferimento degli Schemi di Segnalazione TLTRO-III.
- e. *[Ottenimento della relazione sui dati segnalati relativi alle autocartolarizzazioni emessa da altro/i revisore/i/collegi(o) sindacale/i relativamente alla terza serie delle operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine effettuate da banche aderenti al gruppo TLTRO-III¹¹].*
- f. Ottenimento di attestazione che, per quanto a conoscenza della Direzione della Banca non sono intervenute modifiche significative agli importi e alle informazioni presi in considerazione nello svolgimento delle verifiche finalizzate al rilascio della presente relazione.

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati sui cui basare il nostro giudizio.

¹¹ Procedura da inserire nel caso di relazione sull'accuratezza dei dati segnalati relativamente alle autocartolarizzazioni per intermediario/banca capofila di un "gruppo TLTRO" in presenza di altro/i revisore/i/collegi(o) sindacale/i che ha(nno) rilasciato relazione sull'accuratezza dei dati segnalati relativamente alle autocartolarizzazioni da banche aderenti al gruppo TLTRO.

Giudizio

A nostro giudizio gli Schemi di Segnalazione TLTRO-III di [XYZ S.p.A.] con riferimento all'inclusione dei prestiti sottostanti a operazioni di autocartolarizzazione ed alla compilazione delle voci 03830 e 03835 sono stati redatti, in tutti gli aspetti significativi, in conformità a quanto previsto dagli articoli 6.3 e 6.6 della Decisione BCE 2019/21, alle linee guida definite nel relativo Allegato II ed ai requisiti minimi di accuratezza e ai concetti previsti dall'Allegato IV BCE/2013/33.

Criteri di redazione e limitazione alla distribuzione e all'utilizzo

Con riferimento all'inclusione dei prestiti sottostanti a operazioni di autocartolarizzazione e alla compilazione delle relative voci, gli Schemi di Segnalazione TLTRO-III sono stati redatti da [XYZ S.p.A.] in conformità ai criteri stabiliti nella Decisione BCE/2019/21 e nel relativo Allegato II nonché secondo quanto previsto dalle Istruzioni Segnaletiche emesse dalla Banca d'Italia in qualità di partecipante alla terza serie delle operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine della BCE, come illustrato precedentemente. Di conseguenza, gli Schemi di Segnalazione TLTRO-III possono non essere adatti per altri scopi. La presente relazione è stata predisposta esclusivamente per le finalità indicate nel primo paragrafo e, pertanto, non potrà essere utilizzata per altri fini né divulgata a terzi, in tutto o in parte, ad eccezione di Banca d'Italia, senza il nostro preventivo consenso scritto.

Società di revisione

Nominativo
Socio

Luogo e Data

Allegati

Allegato B2

[CASO DI ESPRESSIONE DEL GIUDIZIO SULL'INTERO SCHEMA DI SEGNALAZIONE]

Esempio di relazione della società di revisione

**RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE SUI DATI SEGNALATI
RELATIVAMENTE ALLA TERZA SERIE DELLE OPERAZIONI MIRATE DI RIFINANZIAMENTO A
PIÙ LUNGO TERMINE (TLTRO-III)**

**[Al Consiglio di Amministrazione/Gestione] di
[XYZ S.p.A.]**

Siamo stati incaricati di effettuare un esame completo degli allegati schemi di segnalazione previsti dal comma 1 dell'articolo 6 della Decisione della Banca Centrale Europea del 22 luglio 2019 (la "Decisione BCE/2019/21"), relativi al [12] predisposti e trasmessi in data [xxxxxx] [indicare la data di trasmissione del reporting] (gli "Schemi di Segnalazione TLTRO-III") da [XYZ S.p.A.] (la "Banca"), in qualità di partecipante alla terza serie delle operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine della BCE, al fine di verificarne la conformità alle linee guida definite nell'Allegato II della Decisione BCE/2019/21 e ai requisiti minimi di accuratezza e ai concetti previsti dall'Allegato IV del Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca Centrale Europea del 24 settembre 2013 ("Allegato IV BCE/2013/33") sulle statistiche di bilancio delle istituzioni finanziarie monetarie (la "BSI Regulation della BCE").

Responsabilità degli Amministratori

Gli Amministratori di [XYZ S.p.A.] sono responsabili della redazione degli Schemi di Segnalazione TLTRO-III in conformità ai criteri stabiliti nell'Allegato II della Decisione BCE/2019/21, nonché secondo quanto previsto dalle Istruzioni Segnaletiche emesse dalla Banca d'Italia. Sono altresì responsabili per quella parte del controllo interno che essi ritengono necessaria al fine di consentire la predisposizione degli Schemi di Segnalazione TLTRO-III che non contengano errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

¹² Indicare la data di riferimento sulla base di quanto previsto dal documento "calendar for the third series of targeted longer-term refinancing operations (TLTROs-III)" emanato dalla BCE.

Indipendenza della società di revisione e controllo della qualità

Abbiamo rispettato i principi sull'indipendenza e gli altri principi etici del *Code of Ethics for Professional Accountants* emesso dall'International Ethics Standards Board for Accountants, basato su principi fondamentali di integrità, obiettività, competenza e diligenza professionale, riservatezza e comportamento professionale.

La nostra società di revisione applica l'*International Standard on Quality Control 1 (ISQC Italia 1)* e, di conseguenza, mantiene un sistema di controllo di qualità che include direttive e procedure documentate sulla conformità ai principi etici, ai principi professionali e alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Responsabilità della società di revisione

È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sugli Schemi di Segnalazione TLTRO-III sulla base delle procedure svolte¹³. Il nostro lavoro è stato svolto secondo i criteri indicati nel principio *International Standards on Assurance Engagements – Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical Information* (“ISAE 3000 revised”) emanato dall'*International Auditing and Assurance Standards Board* (“IAASB”) per gli incarichi che consistono in un esame completo. Tale principio richiede la pianificazione e lo svolgimento di procedure al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che gli Schemi di Segnalazione TLTRO-III non contengano errori significativi.

Il nostro incarico ha comportato lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti negli Schemi di Segnalazione TLTRO-III. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi negli Schemi di Segnalazione TLTRO-III dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla predisposizione degli Schemi di Segnalazione TLTRO-III dell'impresa al fine di definire procedure di verifica appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'impresa.

In particolare, abbiamo svolto le seguenti procedure:

- a. Lettura della Decisione BCE/2019/21, dell'Allegato IV BCE/2013/33 e delle Istruzioni Segnaletiche della Banca d'Italia.
- b. Esame delle modalità operative utilizzate e dei criteri adottati per l'estrazione dei dati relativi ai prestiti idonei inclusi negli Schemi di Segnalazione TLTRO-III sulla base di quanto previsto dalle linee guida per la compilazione degli schemi di segnalazione contenute nell'Allegato II della Decisione BCE/2019/21 e secondo i concetti introdotti dall'Allegato IV BCE/2013/33, nonché per la validazione dell'integrità, accuratezza e coerenza degli stessi, mediante colloqui con la Funzione della Banca incaricata della relativa predisposizione e trasmissione e mediante ottenimento della normativa interna prodotta dalla Banca.

¹³ Frase da adattare nel caso di relazione sull'accuratezza dei dati segnalati relativa a banca capofila di un “gruppo TLTRO” non capogruppo del relativo gruppo bancario, in presenza di diverso/i revisore/i/collegi(o) sindacale/i sulle altre banche aderenti al gruppo TLTRO.

- c. Verifica di una selezione dei prestiti idonei inclusi negli Schemi di Segnalazione TLTRO-III al fine di valutarne l'effettiva idoneità sulla base di quanto previsto dalle linee guida per la compilazione degli schemi di segnalazione contenute nell'Allegato II della Decisione BCE/2019/21, nonché secondo quanto previsto dalle Istruzioni Segnaletiche della Banca d'Italia.
- d. Valutazione della coerenza dei dati inclusi negli Schemi di Segnalazione TLTRO-III con i dati forniti nelle statistiche di bilancio previste dalla BSI Regulation della BCE.
- e. Verifica che i sistemi interni della Banca mantengano evidenza degli interventi sui dati utilizzati per la compilazione degli Schemi di Segnalazione TLTRO-III.
- f. *[Ottenimento della relazione sui dati segnalati emessa da altro/i revisore/i/collegi(o) sindacale/i relativamente alla terza serie delle operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine effettuate da banche aderenti al gruppo TLTRO-III¹⁴].*
- g. Ottenimento di attestazione che, per quanto a conoscenza della Direzione della Banca non sono intervenute modifiche significative agli importi e alle informazioni presi in considerazione nello svolgimento delle verifiche finalizzate al rilascio della presente relazione.

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati sui cui basare il nostro giudizio.

Giudizio

A nostro giudizio gli Schemi di Segnalazione TLTRO-III di [XYZ S.p.A.] sono stati redatti, in tutti gli aspetti significativi, in conformità alle linee guida definite dall'Allegato II della Decisione BCE 2019/21 ed ai requisiti minimi di accuratezza e ai concetti previsti dall'Allegato IV BCE/2013/33.

Criteri di redazione e limitazione alla distribuzione e all'utilizzo

Gli Schemi di Segnalazione TLTRO-III sono stati redatti da [XYZ S.p.A.] in conformità ai criteri stabiliti nell'Allegato II della Decisione BCE/2019/21 nonché secondo quanto previsto dalle Istruzioni Segnaletiche emesse dalla Banca d'Italia in qualità di partecipante alla terza serie delle operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine della BCE, come illustrato precedentemente. Di conseguenza, gli Schemi di Segnalazione TLTRO-III possono non essere adatti per altri scopi. La presente relazione è stata predisposta esclusivamente per le finalità indicate nel primo paragrafo e, pertanto, non potrà essere utilizzata per altri fini né divulgata a

¹⁴ Procedure applicabili al solo caso di relazione riferita a tutto lo Schema di segnalazione, da inserire nel caso di relazione sull'accuratezza dei dati segnalati relativa a intermediario/banca capofila di un "gruppo TLTRO" in presenza di altro/i revisore/i/collegi(o) sindacale/i che ha(nno) rilasciato relazione sull'accuratezza dei dati segnalati relativamente alle operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine effettuate da banche aderenti al gruppo TLTRO.

terzi, in tutto o in parte, ad eccezione di Banca d'Italia, senza il nostro preventivo consenso scritto.

Società di revisione

Nominativo
Socio

Luogo e Data

Allegati



Allegato C

Schemi di segnalazione TLTRO III forniti dalla Banca d'Italia nelle istruzioni di compilazione

SURVEY	DATI OGGETTO DI RILEVAZIONE	VOCE	SOTTO VOCE	RESIDENZA	DIVISA	DURATA	SETTORE CONTROPARTE	CODICE CENSITO
TT	OPZIONE INCLUSIONE AUTOCARTOLARIZZAZIONI * Voce segnalabile esclusivamente per la data contabile del 28/02/2019	03830	00	1	1	3		
TT	DATI DI FINE PERIODO – CONSISTENZE IN ESSERE IN BILANCIO	03832	00	1	1	3	T	X
TT	DATI DI FINE PERIODO – CONSISTENZE DI CREDITI OGGETTO DI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE O DI ALTRE OPERAZIONI DI CESSIONE SENZA CANCELLAZIONE DALL'ATTIVO	03834	00	1	1	3	T	X
TT	DATI DI FINE PERIODO – CONSISTENZE DI CREDITI OGGETTO DI OPERAZIONI DI AUTOCARTOLARIZZAZIONE: SENZA CANCELLAZIONE DALL'ATTIVO* CON CANCELLAZIONE DALL'ATTIVO* * Voci segnalabili esclusivamente per la data contabile del 28/02/2019 e condizionate alla voce 03830	03835						
			02	1	1	3	T	X
			04	1	1	3	T	X
TT	DATI DI FINE PERIODO – SVALUTAZIONI IN ESSERE SUL PORTAFOGLIO * Va segnalata solo per i crediti iscritti al netto delle svalutazioni.	03836	00	1	1	3	T	X
TT	FLUSSI DEL PERIODO EROGAZIONI* RIMBORSI* *Voci segnalabili esclusivamente per la data contabile del 31/03/2019 e 31/03/2021	03838						
			02	1	1	3	T	X
			05	1	1	3	T	X
TT	AGGIUSTAMENTI DI VALORE FLUSSI NETTI DI CREDITI OGGETTO DI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE CON CANCELLAZIONE DALL'ATTIVO* FLUSSI NETTI DI CREDITI OGGETTO DI ALTRE OPERAZIONI DI CESSIONE CON CANCELLAZIONE DALL'ATTIVO* FLUSSI NETTI DI CREDITI OGGETTO DI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE O DI ALTRE OPERAZIONI DI CESSIONE SENZA CANCELLAZIONE DALL'ATTIVO* AGGIUSTAMENTI DOVUTI AI TASSI DI CAMBIO* CANCELLAZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE (WRITE OFF/WRITE DOWN)* RICLASSIFICAZIONI* * Voci che possono assumere segno negativo. Inoltre, le voci sono segnalabili esclusivamente per la data contabile del 31/03/2019 e 31/03/2021	03840						
			02	1	1	3	T	X
			04	1	1	3	T	X
			06	1	1	3	T	X
			08	1	1	3	T	X
			10	1	1	3	T	X
			12	1	1	3	T	X